

(Del. C.C. N. 16/31.03.2009)

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DEI CASI DI ESCLUSIONE.

Relazione il Segretario Comunale: “Questo è il regolamento che avevamo presentato in Consiglio mesi fa in bozza non definitiva. Lo avete visto?”

In sostanza con questo regolamento discipliniamo e stabiliamo le modalità con le quali è possibile accedere ad un documento amministrativo in possesso della pubblica amministrazione e quindi in possesso del Comune di Fonte.

La prima parte cioè il titolo 1° è una trasposizione pedissequa dell’articolato normativo, cioè non c’è niente di discrezionale; in sostanza è la trasposizione della legge 241 del 1990 poi modificata.

La seconda parte, titolo 2°, riguarda invece il differimento, la limitazione e l’esclusione del diritto di accesso ed è la codifica di una serie di casi che si sono presentati e sono stati risolti soprattutto nei tribunali amministrativi.

In sostanza mentre la norma fin dal 1990 è stata chiara sul procedimento e poi si è perfezionata nel tempo, non è mai stata chiara sui casi in cui l’Amministrazione era legittimata ad escludere o limitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Questi casi sono stati chiariti, relativamente, in giurisprudenza. E questi sono i casi che hanno creato problemi soprattutto all’amministrazione perché si sono aperti contenziosi con i cittadini che hanno chiesto di accedere agli atti e in maniera più o meno legittima hanno visto rifiutate le richieste.

Se andate a guardare l’allegato vedete che in esso sono indicati gli atti che è possibile sottrarre o limitare o escludere completamente dall’accesso. E’ chiaro che siamo in presenza di una casistica giurisprudenziale, cioè non disciplinata in maniera precisa dalla norma. L’articolato è molto complesso, i casi sono numerosi, io li ho ricavati da una serie innumerevole di regolamenti approvati da pubbliche amministrazioni di dimensioni più grandi che hanno affrontato e risolto una casistica molto più complessa.

Non è escluso che nonostante la regolamentazione così analitica ci sia qualche caso che sia ancora oggetto di contestazione, però è evidente che questo non lo possiamo stabilire noi ma che poi potranno stabilirlo i T.A.R.

A livello nazionale c’è una Commissione presso la Funzione Pubblica che norma tutti questi casi.

Se volete notizie più in particolare ve le fornisco: nell’art. 1 si chiarisce che cosa è il documento amministrativo, nell’articolo 2 si stabiliscono le finalità per le quali è possibile accedere ad un documento amministrativo; è poi disciplinato tutto il procedimento cioè come si fa per accedere ad un documento amministrativo; la seconda parte è quella che disciplina le modalità per limitare, differire o escludere il diritto di accesso ad un documento amministrativo.

L’ultima cosa che vi dico è cosa è un documento amministrativo che è forse la cosa più importante: il documento amministrativo per una pubblica amministrazione è qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie che sia detenuta da una pubblica amministrazione (in questo caso dal Comune di Fonte) e che concerne un’attività di interesse pubblico”.

INTERVENTI

Il consigliere **Zanotto** Vittorio: “C’era un regolamento prima?”

Il **Segretario** risponde: “Sì era vecchio.”

Il consigliere **Zanotto** Vittorio: “L’esigenza di modifica è perché c’è stato del contenzioso che ha riguardato Fonte o no”.

Il **Segretario**: “Fortunatamente non ne abbiamo mai avuti. Solo che risaliva al 1994 e le ultime norme sono del 2006; evidentemente abbiamo ritenuto di doverlo adeguare. Più che un aggiornamento è anche un’integrazione perché oltre all’aggiornamento normativo che vi ho detto è anche un’integrazione perché nel vecchio che io vi ho inserito nel fascicolo, non c’erano tutti quei casi che prevedevano la possibilità di limitare, differire o escludere l’accesso”.

Il consigliere **Favero**: “Voglio fare la mia dichiarazione di voto. Questa sera abbiamo discusso 15 punti all’ordine del giorno, da ultimo questo regolamento che secondo me avrebbe richiesto più tempo e un’analisi più puntuale anche perché noi non avendo formazione giuridica non possiamo intervenire in scienza e coscienza per giudicare se questa proposta è corretta oppure no. Noi non discutiamo la preparazione del Segretario Comunale e non vogliamo metterla in dubbio ma ciò di cui ci possiamo lamentare è che forse anche questa proposta avrebbe meritato un coinvolgimento adeguato delle minoranze. Pertanto non possiamo che astenerci”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

PREMESSO:

- che la legge n. 241/1990, come innovata dalla legge n. 15/2005, detta un complesso di norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell'intento di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa;
- che l'art. 24, comma 4 della suddetta legge n. 241/1990 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'individuazione, con uno o più regolamenti, delle categorie di documenti da sottrarre all'accesso per esigenze di tutela della riservatezza;
- che l'art. 29 stabilisce che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla suddetta legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla medesima legge n. 241/1990;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 08.11.1994, avente per oggetto "*Diritti di accesso alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi e per il procedimento amministrativo*", con la quale è stato approvato il vecchio Regolamento;

CONSIDERATO:

- che in ragione della complessità del quadro normativo vigente, per le innovazioni intervenute successivamente alla legge n. 241/1990, risulta necessario dare razionale disciplina al complesso delle attività procedurali di competenza del Comune individuando adeguati strumenti di semplificazione per assicurare il diritto di accesso;
- che il regolamento sul diritto di accesso si configura, pertanto, come strumento ottimale per favorire il buon andamento dell'attività amministrativa e la responsabilizzazione degli operatori in ordine alle varie fasi della stessa;
- che la definizione, mediante lo strumento regolamentare, delle modalità di esercizio del diritto di accesso e dei casi in cui lo stesso deve essere limitato, differito o negato costituisce presupposto essenziale per la piena attuazione dei principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di tutela, in termini di conoscibilità degli atti prodotti dall'Amministrazione Comunale, delle posizioni giuridicamente rilevanti dei soggetti interessati, nonché di garanzia della riservatezza di terzi, associazioni, gruppi ed imprese;

RITENUTO, pertanto, di adottare il nuovo Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, come da testo allegato **sub a)**, composto da 15 articoli e dagli allegati a), b) e c) che individuano le categorie di documenti sottratti all'accesso o per i quali è possibile limitare o differire l'accesso;

PRESO ATTO di quanto stabilito dal D.P.R. n. 184/2006;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 61 dello Statuto Comunale;

VISTO il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del settore interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione

VOTAZIONE:

Presenti il Sindaco e 16 Consiglieri (17)

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE CON VOTI:

favorevoli n. 12 il Sindaco e 11 Consiglieri;

astenuti n. 5 (Tondi, Favero, Zanotto Vittorio, Ceccato e Reginato);

espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1 - di approvare, il nuovo Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, come da testo allegato **sub a)**, composto da 15 articoli e dagli allegati a), b) e c) che individuano le categorie di documenti sottratti all'accesso o per i quali è possibile limitare o differire l'accesso;
- 2 - di dare atto che il regolamento costituisce strumento di disciplina dell'attività amministrativa del Comune con riferimento al quadro di traduzione dei principi della legge n. 241/1990, secondo la configurazione dettata dall'art. 29 della stessa legge.